

# Consultazione HarmoS

**Presentiamo di seguito la presa di posizione del Consiglio di Stato riguardo all'Accordo intercantonale sull'armonizzazione della scuola obbligatoria (Risoluzione del 28 novembre 2006).**

Il Consiglio di Stato intende prendere posizione in merito all'Accordo intercantonale sull'armonizzazione della scuola obbligatoria (HarmoS) e ringrazia la Conferenza svizzera dei direttori della pubblica educazione (CDPE) per aver coinvolto l'autorità cantonale nella procedura di consultazione.

In considerazione dell'importanza sul piano nazionale – ma anche cantonale – del citato Accordo e dell'impatto che può avere sulle scelte di politica scolastica, il nostro Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport ha deciso di raccogliere l'opinione di numerosi interessati, associandoli alla consultazione in atto. Inoltre per assicurare un'adeguata informazione e conoscenza delle implicazioni derivanti dall'Accordo sono stati pure organizzati dei pomeriggi di studio, l'ultimo dei quali ha visto la presenza di oltre 250 partecipanti. È indubbio che la nuova normativa pone non pochi problemi all'ordinamento scolastico ticinese e gli aspetti menzio-

nati dalle oltre 40 prese di posizione pervenute al Dipartimento da parte di partiti politici, associazioni economiche e sindacali, organizzazioni d'insegnanti, genitori, istituti scolastici, ecc. evidenziano l'importanza e l'attenzione che deve essere riconosciuta alla normativa in fase di elaborazione, la cui adozione – anche in riferimento al dettato e alle conseguenze dei nuovi articoli costituzionali – non può di certo lasciare indifferenti le autorità politiche, scolastiche e tutti coloro che hanno a cuore le sorti della nostra scuola.

## **Necessità di un'armonizzazione del sistema educativo svizzero**

Il Consiglio di Stato ritiene importante e necessario procedere ad una progressiva armonizzazione delle politiche scolastiche cantonali in modo da superare l'attuale frammentazione determinata dall'autonomia riconosciuta ai cantoni. Questa progressiva armonizzazione – da non confondersi

comunque con l'uniformità – deve però essere attuata soprattutto a livello delle diverse regioni linguistiche e culturali. Infatti se è vero che lo scopo del citato Accordo è quello di favorire la mobilità delle persone (cfr. art. 2 cpv. 2) è altrettanto vero che la mobilità più frequente avviene all'interno della stessa area linguistica. A giustificare questa constatazione è sufficiente valutare i dati del Censimento della popolazione del 2000 per rendersi conto dell'entità degli spostamenti all'interno di una determinata area linguistica rispetto a quelli tra due o più aree linguistiche. A titolo informativo si segnala – ad esempio – che gli spostamenti di allievi dalle altre regioni linguistiche verso il Ticino coinvolgono generalmente un numero assai limitato di allievi: nell'anno scolastico 2005/06 solo 68 allievi provenienti dagli altri cantoni svizzeri si sono iscritti per la prima volta nella nostra scuola dell'infanzia, elementare o media, ciò che corrisponde allo 0,2% della popolazione scolastica di questi settori.

Questo aspetto, vale a dire l'accento maggiore che deve essere riconosciuto alle regioni linguistiche, dovrebbe essere esplicitato e ribadito anche nel testo dell'accordo, ad esempio all'art. 2, dove già si sottolinea opportuna-

## **A proposito del progetto di "piccola revisione" della maturità liceale**

di Renato Vago\*

L'Ordinanza federale/Regolamento della CDPE, concernente il riconoscimento degli attestati di maturità del 1995 (O/RRM), persegue tra gli altri obiettivi quello di promuovere un insegnamento coordinato e coerente delle discipline di uno stesso settore di studio. In particolare il lavoro coordinato nelle discipline del settore delle scienze sperimentali e di quello delle scienze umane si conclude con l'assegnazione di una nota unica di maturità sia in scienze sperimentali sia in scienze umane. Sul nuovo modello di studi liceali proposto dal Cantone Ticino, la Commissione svizzera di maturità si era espressa in termini molto positivi evidenziando in particolare «il palese sforzo per un lavoro interdisciplinare che si manifesta in modo molto marcato e lo sforzo per impostare un insegnamento transdisciplinare, sviluppare forme particolari d'insegnamento, garantire la qualità e la valutazione dell'insegnamento» e concludendo che il nuovo ordinamento «è conforme sotto ogni aspetto alla lettera ma anche al senso e allo spirito dell'O/RRM».

Sollecitate da più parti, chiusa la prima fase della valutazione della riforma (EVAMAR), la Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca (SER) e la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) hanno chiesto a un Gruppo di lavoro (Gruppo) di presentare proposte di modifica



Foto TiPress/S.G.

mente il rispetto che deve essere riconosciuto "alla diversità delle culture nella Svizzera plurilingue". Diversità che molto spesso trova puntuale riferimento anche nell'organizzazione scolastica e negli obiettivi educativi assegnati alla scuola. Il maggior accento da dare all'armonizzazione all'interno della stessa area linguistica si giustifica ulteriormente per il fatto che la stessa CDPE all'art. 8 evidenzia il ruolo assunto dalle regioni linguistiche nell'elaborazione dei piani di studio e dei mezzi d'insegnamento. Per il Cantone Ticino – che de facto e per questo specifico aspetto non può essere associato ai lavori delle altre Conferenze regionali della CDPE – ciò significa dover assumere da solo gli sforzi e gli impegni che ne derivano, con non poche ripercussioni sulle persone da coinvolgere e sulle risorse finanziarie da destinare.

### Obiettivi e finalità della scuola obbligatoria

Si giudicano validi e interessanti gli obiettivi espressi dall'art. 3 dell'Accordo. Molto opportunamente l'articolo in questione sottolinea gli ambiti d'intervento della scuola, le finalità da perseguire e le competenze auspiccate e richieste al termine dell'obbligo scolastico.

A questo proposito si ritiene che altri due obiettivi meriterebbero di essere esplicitati – a giudizio del Consiglio di Stato – in questo articolo:

- il principio delle pari opportunità;
- il principio dell'integrazione degli allievi.

In merito al primo aspetto – le pari opportunità – giova qui ricordare che si tratta di un obiettivo che si ritrova in tutte le legislazioni scolastiche nell'intento di offrire a tutti gli allievi, indipendentemente dai fattori sociali, culturali ed economici che li caratterizzano, le stesse opportunità scolastiche. Si tratta indubbiamente di un obiettivo difficile e impegnativo da perseguire (e al riguardo basterebbe esaminare i dati di Pisa 2003 che attestano come nel nostro paese i condizionamenti socioeconomici assumono ancora una parte troppo importante nella riuscita scolastica degli allievi), ma un documento importante e qualificante come l'Accordo HarmoS – che definisce e caratterizza lo sviluppo della scuola in Svizzera per i prossimi decenni – non può di certo dimenticare questo aspetto di fondo per realizzare pienamente una società veramente democratica.

Anche il secondo principio auspicato – quello dell'integrazione – risponde ad analogo preoccupazione. I flussi

demografici, la provenienza di allievi di altre lingue e culture, ma anche la presenza nella nostra società di allievi con diverse capacità e potenzialità, determinano inevitabilmente per la scuola la messa in atto di adeguate misure in grado, da un lato, di favorire l'integrazione di questi giovani e, dall'altro, di valorizzare le diversità. Giustamente la CDPE con l'Accordo intercantonale sulla collaborazione nel settore della pedagogia specializzata evidenzia la necessità che la scuola regolare debba farsi carico del maggior numero di allievi: questo importante principio – ribadito anche dalla Costituzione federale – merita a giu-

urgenti dell'O/RRM (kleine Revision). In estrema sintesi, il rapporto presentato dal Gruppo propone: di abolire la nota unica nelle scienze sperimentali e nelle scienze umane per ridare uno statuto autonomo alle singole discipline; di aumentare il peso della matematica e delle scienze sperimentali nei piani di studio liceali; di poter scegliere come lingua 2 anche una lingua antica o moderna (abolendo di fatto l'obbligo di offrire come seconda lingua l'italiano nella Svizzera tedesca e francese); di mantenere la "doppia compensazione" delle note insufficienti e di introdurre un coefficiente doppio per le note della lingua prima, della matematica e dell'opzione specifica per quanto riguarda i criteri per l'ottenimento dell'attestato di maturità; a queste si aggiungono altre misure di minore impatto sull'organizzazione degli studi. Le proposte di modificazione, oltre ad intaccare uno dei principi fondamentali che hanno retto la riforma degli studi liceali, portano addirittura a 14 le note di maturità (!), frammentando ancora di più gli insegnamenti rispetto a tempi che sembravano ormai passati. Esse tendono inoltre a facilitare strategicamente la possibilità di una standardizzazione dei saperi (esplicitamente auspicata dal Gruppo) nella prospettiva di una supposta semplificazione del processo valutativo. Un progetto, insomma, che potrebbe portare i docenti a burocratizzare il loro lavoro e a perseguire obiettivi definiti da parametri controllabili. La scuola tenderebbe così a formare allievi che rispondono a standard prefissati e non degli uomini liberi. Non dobbiamo dimenticarci che un elemento essenziale dell'identità del docente, il quale non deve essere concepito come un mero esecutore di volontà altrui, sta nella libertà con cui può interpretare e trasmettere la cultura. Ma c'è di più, il nuovo articolo 11 bis *Interdisciplinarietà* così recita: «ogni istituto farà in modo che gli allievi siano familiarizzati con modalità di lavoro interdisciplinare». È quanto la Commissione svizzera di maturità raccomandava già nel commento all'O/RRM del 1995: «nel settore delle scienze sperimentali e delle scienze umane con la soluzione proposta [la nota unica] si vuole promuovere un insegnamento coordinato e coerente delle discipline dello stesso settore di studio in modo da evitare una lettura lineare dei programmi». Un modello che nella sua costruzione ha impegnato e vede tuttora all'opera con un notevole e gratificante investimento di energie i docenti, ma che – nel giro di un giorno – a detta della CDPE, il Ticino dovrebbe paradossalmente abbandonare... per perseguire l'interdisciplinarietà!

«Direttore dell'Ufficio dell'insegnamento medio superiore



Foto TiPress/B.G.

citato articolo nel senso che la lingua italiana sia offerta agli allievi, segnatamente nel corso del secondario I.

### Data d'inizio della scolarità obbligatoria

Il Concordato HarmoS, oltre ad anticipare l'accesso alla scuola dell'obbligo a 4 anni, stabilisce in modo perentorio all'art. 4 cpv. 1 la data di riferimento per accedervi: 30 giugno.

Questo aspetto non è irrilevante per il Cantone Ticino e deve essere qui rammentato che questo elemento è uno dei due motivi che hanno impedito al nostro Cantone di aderire al Concordato scolastico del 1970 (l'altro aspetto è dato dalla durata dell'anno scolastico che in Ticino è di 36,5 settimane, mentre il minimo stabilito dal Concordato è di 38).

Infatti – da sempre – la data di riferimento per accedere alla scuola (sia essa la scuola dell'infanzia facoltativa o la scuola elementare obbligatoria) è il 31 dicembre dell'anno in cui l'allievo/a inizia la scuola. Vi sono quindi nelle nostre classi di prima elementare sia allievi con 6 anni e 8 mesi compiuti, ma anche allievi con soli 5 anni e 8 mesi di età.

Siamo consapevoli che la data di riferimento per iscriversi alla scuola tiene largamente conto della prassi in uso in numerosi cantoni; ciò non toglie che per il Cantone Ticino la data prevista avrebbe come conseguenza per ca. 1'200 allievi di accedere con un anno di ritardo – rispetto ad oggi – alla scuola dell'infanzia o alla scuola dell'obbligo. Si tratta, a ben vedere, di un peggioramento della situazione, a maggior ragione se si considera che nella maggior parte dei paesi industrializzati la tendenza è quella di anticipare la scolarizzazione, non di certo di posticiparla. A ciò si aggiunga il fatto che se questi 1'200 allievi non potessero accedere come ora alla scolarità negli attuali termini, la conclusione del loro ciclo di studio avverrebbe con un anno di ritardo rispetto ad oggi, con le inevitabili conseguenze sull'accesso agli studi accademici, alla professione e sui maggiori oneri a carico delle famiglie. Occorre pure tener presente che la data di riferimento del 31 dicembre è adottata anche per accedere alla scuola dell'infanzia che – pur mantenendo lo statuto di scuola dell'infanzia – è lar-

dizio del Consiglio di Stato di essere esplicitato anche nell'Accordo HarmoS.

Negli articoli sulle finalità educative si reputa opportuno un riferimento esplicito alla collaborazione tra scuola e famiglia nel raggiungimento degli obiettivi indicati. L'apporto dei genitori agli aspetti più propriamente educativi è molto importante e non può essere dimenticato nell'Accordo intercantonale in fase di elaborazione.

Consenso si esprime per contro sui disposti dell'art. 6 i cui obiettivi sono già largamente attuati nelle nostre scuole con l'organizzazione delle mense scolastiche e del doposcuola.

Con non poca meraviglia il Consiglio di Stato ha preso conoscenza che all'art. 3 cpv. 2 lett. a dell'Accordo ci si limita a far riferimento alla lingua standard locale, ad una seconda lingua nazionale e ad un'altra lingua straniera come materie da insegnare nel corso della scolarità obbligatoria. L'impressione che si rileva dalla lettura del testo e del commento che accompagna l'Accordo è che con la dicitura "un'altra lingua straniera" non si faccia di certo riferimento ad una terza lingua nazionale, ma all'inglese. Se così fosse il Consiglio di Stato

non può dare il suo consenso a quest'impostazione in quanto la stessa:

- è in contrasto con l'art. 70 cpv. 3 della Costituzione federale che recita: "La Confederazione e i Cantoni promuovono la comprensione e gli scambi tra le comunità linguistiche";
- è poco rispettosa del progetto di Legge federale sulle lingue nazionali e la comprensione fra le comunità linguistiche che sarà discusso prossimamente dalle Camere federali;
- è in contraddizione con le Raccomandazioni della CDPE, del 24 marzo 2004, in materia d'insegnamento linguistico che precisano l'impegno dei cantoni affinché gli allievi abbiano la possibilità di sviluppare delle competenze nelle altre lingue nazionali;
- penalizza la diffusione della cultura e della lingua italiana in Svizzera;
- preclude agli allievi degli altri cantoni la possibilità di seguire dei corsi di lingua e cultura italiana;
- è in contrasto con l'iniziativa cantonale approvata dal Gran Consiglio ticinese il 18 aprile 2005 con il titolo "Salvaguardia del plurilinguismo a supporto della coesione nazionale: un compito irrinunciabile".

Per questi motivi il Consiglio di Stato chiede formalmente la modifica del

gamente frequentata dal 65% degli allievi di 3 anni e dal 100% di quelli di 4 e 5 anni.

Proprio per questi motivi la maggior parte delle persone consultate in Ticino reputano importante, necessario e irrinunciabile mantenere l'attuale data di riferimento del 31 dicembre per accedere alla scuola.

Il Consiglio di Stato ritiene che una maggior flessibilità debba essere prevista dall'Accordo intercantonale e chiede quindi alla CDPE che la data di riferimento sia stabilita di regola al 30 settembre, con la possibilità per i cantoni che lo desiderano di derogare alla stessa.

D'altro canto non sembra al Consiglio di Stato che questo aspetto sia determinante e fondamentale per il conseguimento dell'armonizzazione scolastica tanto auspicata. Ne consegue la richiesta di una maggior apertura da parte della CDPE affinché le esperienze condotte nei diversi cantoni possano essere recepite.

A proposito dell'anticipo dell'obbligo scolastico a 4 anni va rilevato come per la maggior parte degli allievi ticinesi questo principio è già attuato, seppur nella forma della facoltatività. Da qui una qualche osservazione critica – espressa durante la consultazione ticinese – sulla necessità di rendere obbligatorio quanto è già acquisito con il criterio della facoltatività della scuola dell'infanzia, da noi estesa ai tre anni come precedentemente evidenziato.

### **Durata della scuola elementare e della scuola media**

Quanto prescritto dall'art. 5 dell'Accordo è sicuramente l'aspetto più condizionante per il Cantone Ticino ed è da escludere che il Consiglio di Stato e il Gran Consiglio possano dare la loro adesione all'Accordo se il contenuto dell'articolo non sarà riformulato in modo da tener conto delle particolarità del nostro Cantone.

Occorre preliminarmente evidenziare che la struttura attuale della nostra scuola comprende:

- 3 anni di scuola dell'infanzia facoltativi;
- 5 anni di scuola elementare;
- 4 anni di scuola media.

L'adozione del modello HarmoS determinerebbe per il Ticino uno stravolgi-

mento dell'attuale assetto scolastico con l'introduzione di una scuola elementare di 8 anni (2 di prescolastico e 6 di elementare) e di una scuola media di 3 anni. A ciò si aggiunga la necessità di trovare un opportuno raccordo tra il primo anno di scuola dell'infanzia facoltativo per i bambini di tre anni – che il Cantone ritiene irrinunciabile – e i primi due anni della futura scuola elementare (gli attuali secondo e terzo anno di scuola dell'infanzia).

La semplice elencazione di questi profondi cambiamenti – decisamente avversati da tutti gli organismi consultati, e in primis dalla Commissione scolastica del Gran Consiglio – evidenzia l'impossibilità di trovare sufficienti e giustificate motivazioni per adottare questi cambiamenti in Ticino. Infatti se, da un lato, l'Accordo HarmoS, ha come obiettivo riconosciuto l'anticipo della scolarità obbligatoria e l'introduzione di alcuni miglioramenti alle strutture scolastiche cantonali (in larga misura già allineate sul modello 6+3), d'altro canto lo stesso Accordo non dovrebbe penalizzare quei cantoni che hanno già anticipato da tempo, e con non poche difficoltà, alcune importanti riforme della scuola dell'obbligo. A giudizio dell'autorità cantonale l'attuale struttura dell'organizzazione scolastica ticinese risponde pienamente alle attese di allievi, docenti, famiglie e autorità politiche e non necessita quindi delle modifiche prospettate da HarmoS. Per un certo verso appare contraddittorio per il Ticino l'anticipo della scolarità obbligatoria a 4 anni e, nel contempo, il posticipo di un anno del passaggio dalla scuola elementare alla scuola media. Ai fatti sopramenzionati si aggiungano diverse importanti ripercussioni istituzionali nel rapporto Cantone/comuni, ripercussioni legate alle ingenti necessità logistiche e finanziarie che cadrebbero sulle spalle dei comuni con l'aggiunta di un anno di scuola elementare, l'assunzione di ca. 200 docenti di scuola elementare, e – per la parte cantonale – con la soppressione di ca. 250 posti di lavoro nelle scuole medie, con possibilità di licenziamento per numerosi docenti, la sottooccupazione degli edifici scolastici, la revisione dei programmi di studio, il riesame della formazione dei docenti, ecc.

Un simile – e non auspicato – cambiamento è pure difficilmente attuabile nei termini esecutivi dei quattro anni prescritti dall'art. 11 dell'Accordo.

Il Consiglio di Stato evidenzia il fatto che il Ticino è pure cantone di frontiera e – di conseguenza – confrontato con realtà scolastiche e culturali assai dissimili da quelle in atto negli altri cantoni svizzeri. Le necessità di contatto con le differenziate realtà cantonali e internazionali – unitamente alle particolarità proprie ad una regione di altra lingua e cultura – giustificano secondo l'autorità cantonale la modifica dei disposti dell'art. 3 dell'Accordo affinché il Cantone Ticino possa aderire all'armonizzazione auspicata senza dover stravolgere quanto è stato costruito con impegno e determinazione in ambito scolastico, a maggior ragione se non pochi cantoni d'Oltre Gottardo guardano con particolare interesse al "modello scolastico ticinese" attuato. La realtà del Ticino deve essere maggiormente considerata nella redazione finale dell'Accordo intercantonale.

Un'annotazione merita pure la formulazione dell'art. 5 cpv. 3, segnatamente per quanto attiene alla durata del liceo. La formulazione si presta a qualche equivoco in merito all'impostazione da assegnare agli studi liceali. Il nostro Cantone riconferma la sua scelta di un liceo quadriennale che fa seguito all'obbligo scolastico, scelta ribadita anche dalle Linee direttive della presente legislatura. Non si vorrebbe che una formulazione poco felice mettesse in dubbio una scelta che ha dato esito positivo, che ha permesso a numerosi studenti di conseguire la maturità liceale e di distinguersi negli studi universitari. Il Consiglio di Stato si chiede se sia necessario e indispensabile mantenere il cpv. 3 dell'art. 5 che si occupa delle scuole postobbligatorie in un Accordo intercantonale sulla scuola obbligatoria. Infatti – a giudizio dell'autorità cantonale – gli attuali strumenti legislativi elaborati dalla Confederazione e dalla CDPE sono senz'altro sufficienti per disciplinare questa materia per cui non sono note le motivazioni alla base di questo nuovo dispositivo. Se per contro il contenuto dell'art. 5 cpv. 3 fosse mantenuto, si chiede una diversa formulazione che non si presti agli equivoci sopramenzionati.

## Standard e monitoraggio del sistema formativo

Per la prima volta si esplicitano in un Accordo intercantonale alcuni strumenti per favorire lo sviluppo del sistema formativo e, indirettamente, per permettere ai settori scolastici successivi all'obbligo scolastico di disporre di basi solide su cui poggiare i propri obiettivi formativi. Fra gli strumenti citati vi sono gli standard di apprendimento (da preferire al termine standard di formazione), previsti al secondo, al sesto e al nono anno di scolarità in alcune discipline. Le informazioni fornite nel corso della consultazione hanno permesso di evidenziare come questi standard saranno stabiliti in riferimento agli obiettivi minimi da raggiungere e che gli stessi riguarderanno alcune discipline o competenze, in particolare quelle che si prestano maggiormente ad essere valutate con dei test. Non dovranno quindi essere dimenticate altre modalità di valutazione per il miglioramento della scuola.

Sul principio che si elaborino degli standard a livello nazionale vi è senz'altro una condivisione, anche se un approccio nazionale come quello in atto evidenzia – come puntualmente sta avvenendo in questi mesi con il lavoro dei consorzi di ricerca – le oggettive difficoltà di considerare le specificità delle diverse lingue e culture presenti in Svizzera. Quest'ultimo aspetto, unitamente all'impossibilità e all'inopportunità di assegnare agli standard il compito di valutare il funzionamento del sistema formativo, visto che solo una parte degli obiettivi educativi può essere presa in considerazione, induce ad una certa prudenza nell'uso dei risultati che saranno ottenuti. Occorre esserne consapevoli per evitare che la scuola – e soprattutto la pratica educativa – si pieghi ad "esercitare" gli allievi al solo conseguimento degli standard. Quest'ultimi devono essere un mezzo e non il fine dell'atto educativo.

In merito poi alle scadenze stabilite dall'Accordo, una certa perplessità solleva la proposta di stabilire degli standard alla fine del secondo anno di scuola, viste le oggettive difficoltà di elaborare degli strumenti per la loro verifica. Per quanto attiene invece agli standard del sesto anno occorre men-

zionare il fatto che questa scadenza in Ticino non corrisponde alla conclusione di un ciclo scolastico, com'è il caso per gli altri cantoni, ma si pone alla fine del primo dei quattro anni di scuola media. Questo particolare aspetto non impedirà in ogni caso di aderire a quanto previsto dall'Accordo.

Ci si potrebbe infine chiedere se gli standard non debbano essere elaborati a livello nazionale solo alla fine del nono anno, prevedendo per quelli intermedi l'elaborazione a livello di regione linguistica. Una simile impostazione risponderebbe probabilmente meglio alle peculiarità culturali delle diverse regioni linguistiche svizzere, senza per questo venir meno all'esigenza di un'armonizzazione a livello nazionale, da conseguire soprattutto al termine dell'obbligo scolastico con gli standard del nono anno.

Il Consiglio di Stato approva comunque l'elaborazione degli standard, come adesione è pure espressa in merito al monitoraggio del sistema educativo. Questi strumenti – unitamente ad altri elementi conoscitivi – possono consentire alla scuola di evolvere, di migliorare le sue prestazioni, di adottare correttivi per assicurare una sempre migliore formazione agli allievi. In un momento in cui il confronto fra curricula formativi è presente anche nel settore formativo appare indispensabile dotarsi di appositi strumenti di valutazione della qualità assicurata dal nostro sistema scolastico, sia cantonale che nazionale. Gli strumenti di valutazione e l'esito dei risultati conseguiti sono alla base di un rinnovamento che può toccare la formazione dei docenti, i programmi e il materiale didattico, il funzionamento e l'organizzazione scolastica.

### Conclusioni

Il Consiglio di Stato ritiene opportuno procedere all'armonizzazione della scuola obbligatoria in Svizzera per cui è pronto a dare, a determinate condizioni, la propria adesione all'Accordo intercantonale sull'armonizzazione della scuola obbligatoria.

L'adesione a questo importante postulato di politica scolastica – rafforzato anche dal voto popolare sui nuovi articoli costituzionali – è però

subordinata all'ottenimento di alcune importanti modifiche ritenute indispensabili affinché il Consiglio di Stato prima e il Gran Consiglio poi possano dare il loro consenso definitivo all'Accordo.

Gli aspetti imprescindibili alla base della futura adesione sono i seguenti:

- mantenimento dei cinque anni di scuola elementare e dei quattro anni di scuola media;
- promozione della lingua e della cultura italiana nelle scuole degli altri cantoni;
- posticipazione della data d'inizio della scuola al 30 settembre, con la possibilità concessa ai cantoni di derogare a questo termine.

Il Consiglio di Stato si augura che le sopramenzionate richieste siano adeguatamente considerate dalla Conferenza dei direttori della pubblica educazione e che possano trovare l'adesione dei suoi membri. Il Ticino ha tutto l'interesse ad aderire – nello spirito dei nuovi articoli costituzionali sulla formazione e dell'accordo sull'armonizzazione della scuola obbligatoria – a condizione che non vengano stravolte le conquiste della scuola ticinese. Non si vorrebbero in particolare compiere passi indietro e rinunciare alle riforme costruite faticosamente sull'arco di decenni.

Sarebbe spiacevole se il Cantone Ticino non potesse ancora una volta dare la sua adesione all'Accordo intercantonale per i validi motivi sopramenzionati che traggono origine dalle particolarità di una diversa lingua e cultura.

D'altro canto il primo accordo elaborato dalla CDPE dopo l'accettazione dei nuovi articoli costituzionali apparirebbe monco senza la presenza del nostro Cantone, a maggior ragione rappresentando il Ticino una parte importante della terza regione linguistica della Svizzera. Ne consegue che è di reciproco interesse trovare soluzioni che possano conciliare le diverse aspettative senza per questo snaturare la portata dell'Accordo intercantonale. Il Consiglio di Stato auspica quindi – anche nell'ottica della collaborazione intercantonale – che un ragionevole equilibrio possa essere trovato.